

D.P.C.M. 23 marzo 1990 (1).

Atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione e della adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici, vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 4 della citata legge n. 183 del 1989 con il quale, tra l'altro, è demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'approvazione dei necessari atti di indirizzo e coordinamento nel settore della difesa del suolo;

Visto l'art. 31 della legge n. 183 del 1989 il quale, al fine di consentire l'immediato avvio delle attività previste dalla legge nel triennio 1989/1991, dispone che le autorità di bacino di rilievo nazionale e le Regioni, ove occorra d'intesa fra di loro, elaborino e adottino uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e alla predisposizione dei piani di bacino, indicandone l'articolazione dei contenuti essenziali;

Considerato che il citato art. 31 stabilisce che l'elaborazione e l'adozione degli schemi previsionali e programmatici siano effettuate sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento, fissando altresì i termini di presentazione degli schemi, nonché le relative procedure di verifica da parte degli organi centrali della difesa del suolo ai fini, tra l'altro, della ripartizione dei fondi stanziati per la loro attuazione nel triennio 1989/1991; ritenuto che gli interventi più urgenti proposti dovranno essere coordinati con gli altri interventi previsti da leggi di settore;

Considerato che appare indispensabile, fra l'altro, fornire indirizzi unitari relativamente al funzionamento delle strutture tecnico operative di bacino; all'indicazione degli strumenti cartografici e tecnici indispensabili per la predisposizione degli interventi; ai criteri per l'individuazione degli interventi più urgenti, nonché per la definizione dei tempi di realizzazione degli stessi; ai criteri che consentono di assicurare unitarietà nella impostazione metodologica degli schemi previsionali e programmatici e la coerenza dei loro obiettivi;

Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nella riunione del 6 marzo 1990;

In conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 23 marzo 1990;

Decreta:

Articolo 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e ai fini della elaborazione e della adozione degli schemi previsionali e programmatici ivi previsti, è approvato l'unito atto di indirizzo e coordinamento.

Allegato

Atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione e adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo funzionale della difesa del suolo

1. Premessa.

L'art. 31 della legge 18 maggio 1989, prevede che le autorità di bacino di rilievo nazionale e le Regioni, d'intesa fra di loro limitatamente ai bacini di rilievo interregionale ed autonomamente in quelli di rilievo regionale, provvedano ad elaborare e a trasmettere al Comitato dei Ministri di cui all'art. 4

uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio.

Tali schemi costituiscono gli strumenti previsionali per la individuazione, il coordinamento e la programmazione delle attività nel settore della difesa del suolo relative al triennio 1989/1991 in modo tale da consentire l'avvio della prima fase di attuazione della legge.

L'art. 31, infatti, prevede la possibilità di sviluppare nel triennio 1989/1991 una organica attività che affianchi ad una strategica azione di pianificazione e programmazione dell'intervento pubblico, attraverso la redazione dei piani di bacino, una attività di intervento finalizzata ad affrontare le più immediate problematiche di salvaguardia e risanamento riferite alle principali situazioni di crisi e di emergenza del bacino, identificabili sulla base delle conoscenze disponibili e aggregabili in tempi compatibili con le scadenze fissate dall'art. 31.

Nell'ambito del quadro previsionale degli schemi dovrà essere definito il piano delle attività da sviluppare nel prossimo triennio per la redazione dei piani di bacino a partire dalla ricognizione delle esigenze organizzative, strumentali, di studi e di supporti tecnici e informativi, anche cartografici, per le quali dovranno essere indicate le modalità di soddisfacimento e quantificati i fabbisogni finanziari.

Gli schemi previsionali e programmatici, dovranno essere redatti in modo tale da:

definire gli obiettivi di difesa e risanamento del suolo e delle acque nonché di una corretta gestione del territorio e dell'ambiente;

fissare le fasi temporali per l'avvio di attività degli organi di bacino e la costituzione delle strutture tecnico operative di supporto secondo criteri di omogenea e coerente configurazione organizzativa;

costituire lo strumento previsionale e operativo ai fini del coordinamento delle attività da porre in essere nel triennio 1989/1991;

consentire al Comitato dei Ministri istituito ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, la valutazione in ordine alla rispondenza delle attività e degli interventi previsti negli schemi alle finalità e ai criteri fissati dalla legge;

consentire allo stesso Comitato dei Ministri la stima e l'analisi, a livello nazionale, dei fabbisogni finanziari nel triennio 1989/1991 e la ripartizione delle risorse stanziare ai sensi dell'art. 31, comma 5, della legge;

costituire il quadro di riferimento per la verifica dello stato di attuazione dei programmi anche al fine di indirizzarne e coordinarne le linee di sviluppo;

definire il programma delle attività conoscitive, di studio e di elaborazione necessarie ai fini della redazione dei piani di bacino.

2. Indirizzi e fasi temporali per lo svolgimento degli adempimenti necessari ai fini della costituzione degli organismi e delle strutture tecnico operative di bacino.

2.1. Bacini di rilievo nazionale.

Con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989 sono state istituite, presso il magistrato alle acque di Venezia, il magistrato per il Po di Parma e i provveditorati regionali alle opere pubbliche appositamente individuati, le autorità dei bacini di rilievo nazionale e fissati i termini per la designazione dei funzionari statali e regionali da chiamare a far parte delle strutture tecnico operative.

Alla nomina del segretario generale provvederà il Comitato istituzionale nella stessa seduta di insediamento.

Il segretario generale sarà funzionalmente preposto alla segreteria tecnico operativo e regolamenterà con propri atti l'attribuzione interna dei compiti, l'assetto organizzativo, lo schema di funzionamento e le dotazioni strumentali e di personale dei relativi uffici in modo tale che la segreteria costituisca una efficace struttura gestionale dei piani e dei programmi di intervento.

Il segretario generale, tenuto conto del numero delle qualifiche e dei profili professionali del personale reso disponibile in attuazione dell'art. 12, comma 9, procederà, sulla base di apposite intese con le Regioni, all'individuazione delle ulteriori unità da distaccare ai sensi dell'art. 28 secondo la professionalità ed i livelli di qualificazione richiesti dalle attività da svolgere.

Nella prima fase di avvio, ove sussistano difficoltà di reperire unità di personale da destinare agli uffici della autorità di bacino, si potranno prevedere, d'intesa con le Amministrazioni di provenienza, particolari modalità di collaborazione anche con prestazioni e orari diversificati. Dovrà comunque essere organizzato un nucleo operativo minimale costituito da unità di personale da impegnare a tempo pieno presso la sede dell'autorità di bacino, a supporto del quale potrà eventualmente prevedersi, sempre nella fase transitoria, un contingente di personale da impegnare a tempo parziale, eventualmente per periodi determinati in relazione all'espletamento di specifici compiti, incaricato

anche di garantire i collegamenti funzionali con gli uffici di appartenenza competenti nei diversi settori disciplinati dalla legge.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri e le Regioni interessate, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente atto, ovvero dalla nomina del segretario generale, provvederanno a distaccare o a comandare il proprio personale, ivi compresi i dipendenti collocati nei ruoli transitori di cui al comma 13 dell'art. 9 della legge n. 183 del 1989, indispensabile all'immediato primo funzionamento delle strutture, indicandone le qualifiche e i settori di specializzazione in relazione alle mansioni espletate.

Il personale sarà preferibilmente scelto tra ingegneri, chimici, esperti di scienze ambientali, di idrogeologia, di geologia, di agraria, di scienze forestali e naturali, biologiche, di pianificazione territoriale nonché di esperti in materie giuridico amministrative, economiche ed informatiche.

In relazione alle designazioni di personale dipendente dalle Amministrazioni statali e regionali, ivi compreso quello distaccato ai sensi dell'art. 28, i segretari generali delle autorità di bacino esprimeranno le proprie valutazioni ed il proprio gradimento tecnico. Le Amministrazioni di cui sopra, tenuto conto delle valutazioni espresse dal segretario generale, provvederanno, ove necessario, alle opportune designazioni sostitutive.

Per la provvista del personale da assegnare alle segreterie tecnico operative, di cui all'art. 12, comma 9, le Amministrazioni diverse da quella del Ministero dei lavori pubblici potranno designare personale non appartenente ai propri ruoli, in conformità del disposto del comma 9 dell'art. 12.

L'affidamento di incarichi di cui all'art. 23 della legge n. 183 del 1989 potrà avvenire solo sulla base di motivate esigenze di studio, acquisizione ed elaborazione dati in relazione a compiti specifici che non possano essere espletati con il solo personale assegnato.

Nella prima fase di avvio delle strutture di bacino, il ricorso a forme di collaborazione con contratti a tempo determinato è senz'altro da consentire; si potrebbe orientativamente stimare in centoventi il numero massimo di unità da reperire sul mercato a contratto secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554; la ripartizione di tali unità dovrà tener conto delle caratteristiche peculiari di ciascuna autorità di bacino.

Nel sistema a regime, sarà invece necessario provvedere un organico programma di reclutamento mediante concorsi, regolandone le modalità.

2.2. Bacini di rilievo interregionale.

L'art. 15, comma 3, subordina la costituzione dei comitati istituzionali e di quelli tecnici alla adozione di specifiche intese fra le Regioni interessate.

Gli accordi di cui sopra, ove già non perfezionati, si sostanzieranno in appositi protocolli di intesa con i quali saranno definite, tra l'altro:

la costituzione dei comitati istituzionali che saranno in ogni caso composti dai presidenti delle giunte regionali delle Regioni il cui territorio sia maggiormente interessato al bacino o da assessori delegati;
l'attribuzione delle funzioni di presidenza degli stessi comitati istituzionali;
la sede presso la quale si riuniranno stabilmente gli organi di bacino e saranno organizzate le strutture tecnico operative di supporto;
la costituzione e la composizione dei comitati tecnici, incluse l'attribuzione delle funzioni di presidenza degli stessi e l'individuazione degli esperti con i quali si riterrà opportuno integrarli;
la composizione dell'ufficio di segreteria, quale struttura tecnico operativa di supporto delle attività dei comunicati e di coordinamento operativo dell'attuazione dei piani e dei programmi, nel rispetto del principio della cooperazione fra tutti i soggetti istituzionali interessati;
la specificazione, sulla base delle direttive previste dal presente decreto, dei criteri per l'individuazione delle priorità di intervento nonché per il coordinamento delle indicazioni previsionali di ordine tecnico e finanziario.
I protocolli d'intesa di cui sopra, saranno trasmessi al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero dell'ambiente, nonché, per i bacini ricadenti nelle aree del Mezzogiorno, al Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro dieci giorni dal relativo perfezionamento.
Ai fini della definizione della composizione dei comitati tecnici, i Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale, faranno pervenire a ciascuna delle Regioni elencate nell'art. 15, comma 1, in riferimento a ciascun bacino, le designazioni dei propri funzionari da chiamare a far parte dei costituendi organismi in ragione di uno per ciascun dicastero.

2.3. Bacini di rilievo regionale.

Ai fini della costituzione dei comitati tecnici di cui all'art. 10 della legge n. 183, i Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste faranno pervenire alle Regioni competenti, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto, le designazioni dei funzionari da chiamare a far parte degli stessi comitati, in ragione di uno per ciascuna Amministrazione.

Potranno comunque accorparsi tra loro bacini idrografici contigui che presentino uniformità di caratteristiche fisico territoriali e affinità di problematiche di riequilibrio idrogeologico e di risanamento ambientale.

Ad assicurare lo svolgimento delle attività tecnico amministrative inerenti le funzioni di segreteria dei comitati e di quelle connesse alla gestione dei piani e dei programmi dei bacini provvederanno le Regioni, rispettivamente competenti, in conformità ai principi enunciati dalla legge e sulla base delle linee guida indicate dal presente atto.

La composizione dei comitati tecnici dei bacini come sopra costituiti e delle segreterie tecniche, nonché, gli uffici regionali responsabili delle attività di piano, presso i quali le strutture di cui sopra avranno sede, saranno comunicati ai Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente, nonché, per i bacini ricadenti nelle aree del Mezzogiorno, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente atto.

2.4. Nelle more dell'approvazione del disegno di legge recante: "Disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183" nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale, ricadenti nelle aree del Mezzogiorno, sarà assicurata la presenza di un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

3. Elementi conoscitivi e di supporto tecnico.

3.1. Acquisizione dati.

Ai fini della predisposizione degli schemi dovrà provvedersi all'acquisizione dei seguenti elementi conoscitivi e cartografici, anche in forma numerica, disponibili presso le Amministrazioni statali, regionali, locali, istituzioni ed enti pubblici:

- a) studi, valutazioni, dati, elaborati cartografici di base, tematici e derivati, aerofotoriprese e loro elaborazioni;
- b) informazioni relative alla serie storica degli eventi (inondazioni, frane, dissesti, inquinamenti, ecc.);
- c) natura e consistenza dei vincoli di carattere territoriale insistenti sul bacino, acquisendo inoltre gli elaborati relativi ai fondamentali strumenti pianificatori.

Dovrà inoltre essere predisposto un quadro conoscitivo circa gli ulteriori sistemi informativi (banche dati, reti, ecc.) presenti, comunque finalizzati a problematiche connesse alla difesa del suolo, la qualità delle acque, la gestione del patrimonio idrico, la tutela degli aspetti ambientali e in genere alle materie di cui all'art. 3 della legge n. 183 del 1989.

L'esito della ricognizione sopra definita dovrà consentire la verifica dell'esistenza di quel livello minimo di conoscenza necessario a rendere possibile l'inquadramento delle attività e degli interventi nel contesto fisico, ambientale ed antropico del bacino. Il relativo livello di approfondimento potrà essere definito esclusivamente sulla base delle caratteristiche specifiche delle attività e degli interventi proposti. Nel caso in cui si manifestino carenze nel completamento del quadro conoscitivo di cui sopra, dovranno essere indicate le iniziative necessarie alla loro eliminazione ed i relativi tempi, modalità e fabbisogni finanziari.

A titolo esemplificativo si riportano nella tabella 1 i contenuti della base conoscitiva che, nella misura disponibile, è opportuno acquisire.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 183 del 1989 le Amministrazioni statali, le Regioni, gli enti locali e loro consorzi, le unità sanitarie locali, gli istituti scientifici pubblici, le università, nonché gli enti pubblici economici, sono tenuti a fornire, a titolo gratuito, i dati anche in forma numerica in loro possesso, utili al fine di costituire la base conoscitiva in argomento.

In ordine a quanto disposto alla lettera b), comma 2, dell'art. 31, le Amministrazioni centrali provvederanno ad emanare apposite direttive sia per fissare i criteri di organizzazione di un sistema informatizzato di acquisizione e gestione dei dati relativi alle problematiche del piano di bacino, sia per la definizione di un "capitolato generale tipo".

TABELLA 1

Contenuti esemplificativi della base conoscitiva (2).

4. Criteri generali per la definizione del modello funzionale delle strutture tecnico operative di bacino e per i relativi profili tecnico professionali.

4.1. Modello funzionale.

Le unità tecnico-operative in tutti i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale assumeranno caratteristiche idonee a sviluppare le funzionalità proprie di strutture di gestione dinamica, di coordinamento e di monitoraggio dei processi realizzativi dei piani e dei programmi a livello di singolo bacino, con compiti di analisi, aggiornamento e verifica dei relativi esiti attuativi, nonché di supporto informativo e decisionale per l'allocazione delle risorse finanziarie e per il controllo del corretto uso dei mezzi utilizzati.

In particolare, le strutture operative di bacino dovranno sviluppare e/o supportare, le seguenti funzioni:

istruttoria, svolgimento e/o coordinamento tecnico delle attività conoscitive, di studio e di elaborazione ai fini della adozione dei piani e dei programmi degli interventi e delle azioni in materia di difesa del suolo riferiti al bacino;

controllo delle fasi di realizzazione delle attività e degli interventi realizzati dai diversi soggetti competenti, individuazione delle eventuali cause di scostamento, sotto il profilo temporale, tecnico e finanziario, rispetto alle previsioni formulate ed indicazioni in tempo utile di proposte in ordine alle necessarie azioni correttive;

effettuazione delle analisi dei dati a consuntivo dei programmi realizzati, sulla cui base procedere alla formulazione delle indicazioni previsionali di

ordine tecnico, temporale e finanziario per la redazione dei programmi di spesa riferiti all'arco temporale successivo;
messa a punto di strumenti previsionali e di monitoraggio in grado di valutare l'efficacia degli interventi nel corso della loro graduale attuazione e, in generale, di misurare le reattività del sistema fisico e gli effetti ambientali conseguenti alle azioni sviluppate;
istruttoria delle scelte degli organi decisionali in ordine alle priorità delle attività e degli interventi mediante analisi di correlazione cause effetti, esame comparativo di schemi alternativi di intervento, analisi costi efficacia, ecc.

4.2. Aggiornamento del personale e delle strutture tecniche di bacino.

Per il personale delle strutture di bacino saranno organizzati periodici programmi formativi e di aggiornamento professionale con i mezzi finanziari previsti in appositi stanziamenti disposti per l'attuazione della legge.
Per la formazione e l'aggiornamento teorico-pratico del personale ai livelli più elevati potrà farsi riferimento a istituti e organizzazioni specializzate nella formazione professionale sulla base di apposite convenzioni, mentre le unità ai livelli intermedi e per quelle addette a funzioni esecutive, i processi formativi e di aggiornamento periodico potranno essere curati mediante appositi corsi e seminari, organizzati all'interno delle stesse strutture interessate.

4.3. Strumentazione di base.

Le scelte tecniche relative alla strumentazione informatica andranno gradualmente effettuate garantendo, oltre alla migliore efficacia gestionale dei supporti conoscitivi cartografici ed alfanumerici che si andranno sviluppando nel tempo presso gli organismi di bacino ed alla relativa capacità di elaborare supporti informativi coerenti con le esigenze decisionali degli organismi competenti, l'accesso di tutte le informazioni verso soggetti centrali e periferici competenti in materia di difesa del suolo.

Le strutture tecnico-operative dovranno poter disporre di sistemi informativi, di potenza adeguata per la memorizzazione, l'elaborazione automatica delle informazioni gestite localmente e per il loro rapido aggiornamento, nonché di linee di comunicazione di adeguata velocità per l'interconnessione tra i sistemi periferici e quelli centrali.

I sistemi informativi, in cui confluiranno tutti gli elementi conoscitivi utili acquisiti localmente e costituiti, in generale, da immagini, dati grafici (territoriali e geometrici) e dati alfanumerici, dovranno consentire la memorizzazione, l'aggiornamento, la consultazione e la compilazione di rapporti, contenenti tabelle, grafici, mappe, etc., nonché un interfacciamento semplice sia con strumenti di tipo speciale (ad es. modelli di simulazione, sistemi di elaborazione di dati rilevati da satellite, etc.), sia con sistemi informativi esterni di particolare rilevanza.

4.4. Indicazioni da inserire negli schemi previsionali e programmatici inerenti il quadro organizzativo delle strutture tecnico-operative di bacino.

Negli schemi previsionali e programmatici dovranno emergere le modalità organizzative attraverso le quali il soggetto periferico intende organizzarsi per far fronte al complesso delle attività che dovrà sviluppare nel primo triennio di attuazione della legge, sulla base delle quali le Amministrazioni rispettivamente competenti potranno valutare le risorse finanziarie ad assicurare condizioni di operatività e di efficace strutturazione organizzativa dei soggetti operanti sul territorio.

Conseguentemente, un'apposita sezione degli schemi sarà dedicata all'inquadramento delle problematiche e alla definizione delle attività connesse con la costituzione e l'organizzazione delle strutture tecnico operative dei bacini e, conterrà, tra l'altro:

la definizione del modello organizzativo delle strutture tecnico operative di bacino;
la composizione di dette strutture, qualora già costituite, ovvero gli adempimenti e i relativi termini per completarne la composizione;
le esigenze di formazione e aggiornamento del personale;
gli strumenti necessari a garantire l'operatività delle strutture di bacino;

la stima di massima dei relativi fabbisogni finanziari.

5. Predisposizione degli schemi previsionali e programmatici.

5.1. Premessa.

Gli schemi previsionali e programmatici conterranno una relazione generale sulle caratteristiche del bacino, ovvero:

- a) le linee fondamentali dell'assetto del territorio del bacino in riferimento alla specifica connotazione delle problematiche significative dal punto di vista della difesa del suolo;
- b) una sistematica ricognizione degli elementi conoscitivi delle caratteristiche fisiche e territoriali del bacino;
- c) gli elementi previsionali e programmatici per la predisposizione e la formazione dei piani di bacino;
- d) le necessarie azioni di coordinamento con altri strumenti di pianificazione e programmazione del territorio e delle risorse già in essere;
- e) l'individuazione di particolari situazioni caratterizzate dal disequilibrio dei sistemi ambientali, dal degrado e dall'inquinamento delle risorse naturali, dai fenomeni di dissesto idrogeologico nonché da particolari carenze conoscitive di aree o di settori critici ecc. rispetto ai quali risulta necessario intervenire con immediatezza sulla base di indicazioni di priorità da valutare secondo i criteri di seguito forniti.

5.2. Criteri generali di valutazione delle priorità.

La valutazione delle priorità sulla base dei tre criteri della "incolumità delle popolazioni", del "danno incombente" e della "organica sistemazione" costituisce uno dei passaggi fondamentali ai fini della definizione della metodologia di carattere generale per la individuazione degli interventi più urgenti da inserire negli schemi (art. 31, lettera c) .

Detti interventi non sono comunque riconducibili né al "pronto intervento" (art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n.

1010

), né ai lavori di "somma urgenza" (art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350) in quanto questi ultimi consentono di attivare particolari procedure miranti a fronteggiare situazioni contingenti connesse ad un pericolo in atto o immediato, bensì sono imposti dalla necessità di provvedere alla soluzione di situazioni di pericolo con probabile rischio a persone o cose nonché di compromissione irreversibile dell'uso di risorse ambientali sulla base di valutazioni che tengano conto della probabilità del danno, della vulnerabilità del contesto territoriale e ambientale e del valore monetario o ambientale dei beni che risultano esposti.

L'individuazione delle aree dove risulta essere "più urgente" la necessità di intervenire potrà quindi essere effettuata, ove possibile, sulla base della integrazione tra valutazioni riguardo alla "probabilità" che un evento produttivo di danno si verifichi, alla "vulnerabilità" del contesto territoriale ed ambientale su cui si abbatte ed infine al "valore", monetario o ambientale, di beni che risultano esposti anche in considerazione del loro pregio naturalistico e/o culturale escludendo da quest'ultima, ovviamente, la vita umana da salvaguardare comunque.

In piena coerenza con il disposto dell'art. 31, lettera c), saranno privilegiati gli interventi compatibili con i prevedibili futuri assetti del bacino da definirsi in sede di "organica sistemazione" e cioè che siano caratterizzati dal carattere di definitività, dalla coerenza con la finalità della legge e dalla capacità di incidere sulle cause dei fenomeni di dissesto e di degrado e non solamente sugli effetti.

In conformità con i principi sopra esposti, si indicano i seguenti indirizzi generali comunque necessari per la definizione degli interventi e delle relative modalità di concezione:

- a) per interventi devono intendersi tanto la realizzazione di opere quanto azioni finalizzate al ripristino o al mantenimento di condizioni di equilibrio naturale e di legittimo e razionale uso delle risorse, quali l'apposizione di vincoli, l'applicazione di incentivi e disincentivi, l'attivazione di particolari modalità di gestione, nonché, azioni di prevenzione e controllo, ecc.;

- b) il bacino andrà considerato nel suo complesso affrontando in modo adeguato le problematiche del dissesto idrogeologico e del degrado ambientale, e prevedendo interventi orientati non solo alla difesa dalle calamità quali eventi macroscopici ed istantanei, ma anche finalizzati alla salvaguardia della dinamica evolutiva del contesto fisico naturale, da condizionare esclusivamente ad un appropriato uso del territorio e comunque improntata al risanamento, tutela e ripristino della struttura ambientale caratteristica tenuto conto degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti;
 - c) la scelta tipologica dell'intervento dovrà essere verificata rispetto a soluzioni alternative, individuando quella ottimale sulla base di analisi costi/efficacia ma soprattutto privilegiando quelle a minore impatto ambientale con particolare riguardo alle esigenze di tutela di beni culturali e ambientali.
 - d) il superamento delle situazioni di dissesto e/o di degrado dovrà essere conseguito, ove possibile, mediante il ripristino o il riequilibrio delle condizioni naturali preesistenti attraverso la programmazione dell'uso delle risorse ambientali e/o l'apposizione di appropriati vincoli e prescrizioni;
 - e) nella definizione e progettazione dei nuovi interventi infrastrutturali sarà considerato il superamento delle situazioni in atto dovute ad un illegittimo o irrazionale uso della risorsa, cioè di tutte quelle situazioni che comportino o facilitino fenomeni di dissesto idrogeologico, di inquinamento e/o degrado della risorsa;
 - f) saranno privilegiati interventi di manutenzione e di completamento e/o ampliamento di opere rientranti nelle tipologie di cui al paragrafo 5.4;
 - g) saranno privilegiati gli interventi relativi a contesti territoriali caratterizzati da presenza del maggior numero di situazioni indicate nel paragrafo 5.3;
 - h) gli interventi saranno coordinati con le azioni in corso o in programma ed essere significativi rispetto alle più rilevanti problematiche di bacino.
- Per ciascun intervento sarà valutato il fabbisogno finanziario relativo.

5.3. Elementi per la individuazione di situazioni di particolare interesse.

Fermi restando i criteri generali di cui al presente paragrafo 5.2., la ricognizione delle situazioni di particolare interesse ai fini della individuazione degli interventi urgenti, scaturirà dall'analisi delle caratteristiche territoriali del bacino volta ad individuare in particolare:

- a) le situazioni a rischio di evento dannoso;
 - b) le situazioni di compromissione già in atto delle risorse naturali, dovute tanto a cause di natura antropica quanto a fenomeni di dissesto territoriale progressivo;
 - c) indifferibili esigenze di interventi di salvaguardia tesi ad assicurare la conservazione degli "habitat" naturali in zone di particolare pregio.
- A titolo esemplificativo si delinea qui di seguito una casistica di situazioni di particolare interesse in relazione a quanto previsto dall'art. 31, lettera c), della legge n. 183.

1. Dissesto idrogeologico, frane, valanghe:

aree per le quali si sia individuato un pericolo imminente di frana con coinvolgimento di centri abitati;

aree per le quali sia dimostrata la frequenza di distacchi di valanghe con potenziale coinvolgimento di centri abitati;

aree con elevato grado di predisposizione alla franosità per somma di condizioni sfavorevoli (meteorologiche, idrogeologiche, ecc.) ovvero per le quali si sia individuato un dissesto progressivo e favorevole alla formazione di frane nel medio/lungo termine;

aree caratterizzate da un elevato grado di compromissione a livello di copertura del suolo (suoli soggetti ad erosione, progressiva riduzione della superficie a bosco, ecc.).

2. Dissesto della rete idrografica superficiale:

aree minacciate da inondazioni con pericolo per la pubblica incolumità;

aree con insediamenti residenziali e industriali, già in passato soggette ad inondazioni, per le quali non siano state ancora realizzate opere di difesa

adeguate ed esistano studi ed analisi territoriali che abbiano individuato rischi di inondazione/esondazione.

3. Attività estrattive:

zone degradate per attività estrattive esaurite in passato.

4. Subsidenza, erosione delle coste:

aree caratterizzate da un sensibile e progressivo abbassamento del livello statico della falda freatica;

zone per le quali sia stata evidenziata una marcata subsidenza del suolo;

aree costiere per le quali sia stata individuata una progressiva attività di erosione, dissesto, arretramento della linea di costa ed intrusione del cuneo salino.

5. Inquinamento delle acque e del suolo:

aree caratterizzate da attività agricole e zootecniche intensive;

aree caratterizzate dalla presenza di poli industriali;

aree caratterizzate dalla presenza di corpi idrici superficiali utilizzati per le produzioni di acqua potabile i quali, sulla base della classificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 515 del 1982, presentino dei livelli di qualità delle acque peggiori di quelli corrispondenti alla classe A3;

aree caratterizzate dalla presenza di corpi idrici sotterranei ad elevata vulnerabilità agli inquinamenti, interessati da approvvigionamenti a scopo potabile le cui acque risultino non idonee all'uso suddetto per uno o più dei seguenti parametri di qualità: nitrati, composti organoalogenati, antiparassitari e prodotti assimilati, coliformi totali e fecali;

aree caratterizzate dalla presenza di corsi d'acqua con capacità di autodepurazione non adeguata;

aree caratterizzate dalla presenza di laghi o bacini artificiali utilizzati a scopo di approvvigionamento idropotabile, interessati da fenomeni autotrofici in atto;

corsi d'acqua sfocianti nel mare Adriatico, interessati da rilevanti apporti di fosforo, di origine sia puntuale che diffusa, con particolare riferimento a quelli provenienti da fonti che insistono direttamente sull'asta fluviale o in sua prossimità;

aree costiere in cui siano localizzate falde acquifere interessate dal fenomeno della intrusione di acqua marina;

aree caratterizzate da discariche abusive, particolarmente di rifiuti tossici e nocivi.

6. Razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche superficiali e sotterranee:

aree caratterizzate da un elevato squilibrio fra fabbisogno idrico (potabile e irriguo) e disponibilità;

aree caratterizzate da prelievo in falda incompatibile con la capacità di ricarica dell'acquifero;

aree ove si svolgano usi impropri ovvero eccessivi della risorsa idrica e per i quali necessitino interventi di riordino e razionalizzazione anche con l'impiego di sistemi meno idroesigenti (reti per irrigazione superficiale dissestate, impianti idroelettrici vetusti, reti di acquedotto vetuste, processi individuali ad elevato consumo idrico, ecc.).

5.4. Elementi per la definizione delle caratteristiche generali delle tipologie di intervento.

In relazione alla casistica di situazioni e di problematiche delineata al paragrafo precedente, vengono qui di seguito fornite indicazioni in ordine a tipologia di interventi risolutivi dei quali sono evidenziate le caratteristiche generali.

In ogni caso le tipologie di intervento da adottare, in una visione integrata delle problematiche di bacino, saranno identificate in base ad esigenze generali globalmente considerate ed analizzate.

1. Dissesto idrogeologico: frane e valanghe:

interventi conservativi e/o migliorativi del preesistente assetto naturale resi necessari in conseguenza del pericolo imminente per centri abitati ovvero su alvei di corsi d'acqua con elevata portata di massima piena per sezioni di alveo prossime a centri abitati, anche per erosione progressiva che il corso d'acqua operi al piede dei versanti instabili;

interventi di difesa/consolidamento per instabilità di versante;

interventi di riforestazione di estese superfici facendo ricorso a criteri di impianto di essenze miste autoctone; sono da privilegiare interventi che si integrino con l'uso dei suoli (pastorizia, bosco ceduo, etc.) tradizionalmente in atto favorendo la residenza ovvero la reinstallazione in loco di nuclei familiari;

interventi integrati di forestazione e di idraulica forestale finalizzati al ripristino con specie autoctone di superfici a bosco distrutte da incendi; progetti che contemplino sinergie fra il Corpo forestale dello Stato e organizzazioni locali (pubbliche e private) allo scopo di organizzare attività di controllo, gestione, prevenzione;

interventi integrati di recupero di suoli abbandonati e/o dismessi, di bonifica/drenaggio di terreni, di suoli soggetti ad erosione a scopo reimpianto di attività produttive, recupero naturalistico/botanico, reinsediamento di specie floro/faunistiche autoctone, ecc.;

interventi per la salvaguardia di ecosistemi vulnerabili che rivestono un ruolo rilevante per l'ambiente complessivo.

2. Dissesto della rete idrografica superficiale:

opere di difesa arginale e spondale;

sistemi di foce dei corsi d'acqua;

bacini di laminazione delle piene;

scolmatori di piena;

opere direzionali di alveo;

opere di stabilizzazione dei profili di fondo dei corsi d'acqua;

opere di regolazione dei laghi;

interventi di sistemazione integrata di corsi d'acqua soggetti a gravi fenomeni di degrado e di dissesto.

Sono da privilegiare interventi che in associazione determinino il ripristino di condizioni di equilibrio (tali interventi non dovranno, in linea di principio, ridurre le attuali fasce di divagazione dei corsi d'acqua, ma se possibile dovranno contribuire ad ampliarle).

3. Attività estrattive:

interventi volti alla bonifica di fronti di cava ovvero siti di miniera abbandonati.

interventi di bonifica e ripristino di aree di cave dismesse.

4. Subsidenza ed erosione delle coste:

interventi destinati alla riduzione dei fenomeni di subsidenza, volti a contrastare situazioni quali la risalita del cuneo salino (ad es.: immissione in falda profonda di acqua dolce, ecc.), ricarica della falda idrica superficiale (ad es.: invasi superficiali di laminazione/dispersione per infiltrazione nel sottosuolo di acque di scarico depurate, acque meteoriche dilavanti estese superfici pavimentate, ecc.);

interventi per la difesa delle coste dall'erosione in grado di arrestare o rallentare il fenomeno;

interventi di protezione delle coste a mezzo ripascimento artificiale degli arenili.

5. Inquinamento delle acque e del suolo:

interventi di realizzazione, completamento, ampliamento e ristrutturazione di impianti di fognatura nonché, di impianti di depurazione di acque di scarico urbane e da insediamenti zootecnici che prevedano il trattamento secondario nonché, quello di nitrificazione/denitrificazione ove necessario;

interventi per la riduzione dell'uso agricolo di fertilizzanti inorganici, concimi animali e pesticidi, riequilibrio del rapporto capi di bestiame/superficie disponibile;

bonifica delle falde inquinate da composti organoalogenati;
bonifica delle discariche di rifiuti situate su aree che interessano falde acquifere utilizzate per l'approvvigionamento idropotabile;
rifacimento o chiusura di pozzi impropriamente realizzati;
interventi di abbattimento dei carichi di fosforo di origine puntuale da insediamenti civili e zootecnici;
interventi di ricarica delle falde acquifere;
interventi atti a conseguire il riutilizzo delle acque usate, adeguatamente depurate, a scopo irriguo;
interventi tendenti a ridurre la risalita della salinità nei tratti di foce di fiumi e canali;
interventi per la protezione delle conoidi;
opere di regolazione delle portate di magra dei laghi e dei corsi d'acqua.

6. Risorse idriche superficiali e sotterranee, razionalizzazione del loro uso:
interventi che privilegino un uso multiplo delle risorse idriche;
interventi che privilegino l'utilizzo minimale della risorsa idrica tendenti al ripristino degli equilibri naturali (ad es.: deflussi naturali in alveo superficiale, ridotta/nulla modificazione delle caratteristiche fisico chimiche delle acque utilizzate, ecc.) ovvero che riconvertano usi, attualmente in atto, che implicano impatto considerevole sull'ambiente.

6. Coordinamento con le attività e gli interventi di altre autorità.
Gli schemi terranno conto degli strumenti di pianificazione territoriale generale e di settore degli interventi in atto nelle aree inserite nell'ambito del bacino ed in particolare di quelli previsti dalla legge 28 agosto 1989, n. 305, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, dall'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dalla legge 8 novembre 1986, n. 752, e successivi rifinanziamenti, nonché di quelli previsti dalla legge 10 marzo 1986, n. 64, favorendone il coordinamento.

Resta salva la procedura di cui all'art. 6 della legge 7 luglio 1986, n. 349, per le opere previste nei progetti d'intervento, ove ne ricorrano gli estremi.

7. Modalità di proposizione ed attuazione degli schemi.

Gli schemi previsionali e programmatici verranno articolati per interventi per ciascuno dei quali dovrà fornirsi un quadro descrittivo informativo in grado di consentire analisi e valutazioni in merito a:
obiettivi ed inquadramenti nel contesto territoriale;
indicazioni di ordine progettuale, descrizioni e caratteristiche tecniche e funzionali;
indicazioni a riguardo delle indagini specifiche da individuare secondo caratteristiche dell'intervento o della attività proposta dimensionate in funzione dell'area che risulterà sensibile tenendo anche conto per quanto attiene agli interventi di sistemazione idrogeologica di quanto previsto dal decreto ministeriale - lavori pubblici 11 marzo 1989 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce la stabilità dei pendii naturali";
significatività degli interventi in relazione alle cause di degrado o dissesto che si propongono di superare;
compatibilità ambientale e territoriale degli interventi e stima degli effetti a scala vasta sugli equilibri ambientali tenendo anche conto dei criteri indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 1989) in quanto applicabili;
verifica critica della soluzione progettuale proposta rispetto ad altre ad essa alternative;
verifica di compatibilità con opere già realizzate o in corso di realizzazione;
danno della situazione con o senza intervento;
valutazione costi/efficacia;
modalità di attuazione e tempi di realizzazione dell'intervento;
aspetti organizzativi;
costi di realizzazione e piano finanziario;
analisi di gestione;
soggetto responsabile;

oneri di gestione.

Il quadro descrittivo informativo dell'intervento proposto svolto utilizzando i necessari supporti tecnici di inquadramento generale e di progetto (studi, rilievi, indagini, supporto cartografico, ecc.), dovrà raggiungere quel livello di definizione e dettaglio anche nelle analisi e nelle valutazioni che risulti proporzionato alle caratteristiche, specificità e dimensioni dell'attività e dell'intervento che si propone, con particolare riferimento al contesto territoriale che risentirà dell'impatto alla realizzazione dell'intervento.

A titolo esemplificativo, lo schema previsionale e programmatico sarà predisposto secondo la scheda tipo riportata in appendice.

8. Fabbisogno finanziario.

In ordine a quanto disposto alla lettera e), comma 2, dell'art. 31, per ciascuna delle attività e degli interventi previsti per il triennio 1989/1991 dovrà essere riportata negli schemi l'analisi dei fabbisogni finanziari articolati per le principali voci di costo e il rispettivo piano finanziario in relazione agli interventi da finanziare individuati sulla base dei criteri di cui ai precedenti paragrafi. Tali informazioni dovranno inoltre essere raccolte in quadri di sintesi relativi a tutta l'attività prevista all'interno degli schemi previsionali e programmatici, articolati secondo le tre voci fondamentali: organizzazione, attività connesse con la redazione dei piani, interventi sul territorio, prevenendo alla predisposizione di un puntuale piano finanziario globale inerente l'attuazione dello schema previsionale e programmatico nel suo complesso.

Appendice

APPENDICE

Schema previsionale e programmatico

Scheda tipo

Parte I - Organizzazione

1. Modello organizzativo delle strutture tecnico operative del bacino.
2. Composizione delle strutture tecnico operative.
3. Adempimenti per la costituzione delle strutture tecnico operative.
4. Strumenti necessari a garantire l'operatività delle strutture di bacino.
5. Formazione e aggiornamento del personale.
6. Stima di massima dei fabbisogni finanziari.

Parte II - Inquadramento generale delle attività

1. Quadro conoscitivo generale del territorio e delle relative problematiche dal punto di vista fisico, idraulico, ambientale e socioeconomico.
2. Linee generali di interventi.
3. Obiettivi per il triennio 1989-1991.
4. Sintesi delle attività.

Parte III - Attività connesse con la redazione dei piani di bacino

1. Necessità conoscitive per la redazione dei piani.
2. Studi e ricerche già effettuati.
3. Ulteriori studi e ricerche necessari (per ciascuno studio o ricerca):
 - 3.1. obiettivi;
 - 3.2. metodologie;
 - 3.3. pianificazione temporale;
 - 3.4. prodotti;
 - 3.5. interrelazioni con altri studi e ricerche;

- 3.6. costi e loro articolazione.
4. Fabbisogni di strumentazione e di personale per la gestione dei piani.
5. Attività connesse con la redazione dei piani di bacino.

Parte IV - Interventi sul territorio

1. Situazioni critiche riferite al sistema fisico ed ambientale - individuazione delle cause.
2. Obiettivi e linee generali d'intervento per la salvaguardia delle risorse, il mantenimento o il ripristino degli equilibri ed il superamento delle situazioni di degrado riferiti alle situazioni critiche individuate.
3. Interventi proposti (per ciascun intervento proposto):
 - 3.1. Generalità:
 - 3.1.1. elementi di identificazione;
 - 3.1.2. informazioni di carattere istituzionale e giuridico;
 - 3.1.3. informazioni sulle fasi tecnico amministrative.
 - 3.2. Tipologia dell'intervento e quadri di riferimento:
 - 3.2.1. intervento proposto;
 - 3.2.2. quadro di riferimento programmatico;
 - 3.2.3. obiettivi dell'intervento.
 - 3.3. Priorità e indicazioni di origine progettuale e tecnico:
 - 3.3.1. fenomeni su cui si intende intervenire;
 - 3.3.2. valutazione degli elementi che collocano l'intervento nell'assegnata posizione di priorità:
analisi di rischio (serie storica degli eventi, probabilità - vulnerabilità del sistema - stima del danno);
 - 3.3.3. caratteristiche tecniche e funzionali dell'intervento;
 - 3.3.4. motivazioni e valutazione dell'efficacia dell'intervento. Effetti, anche indotti, sul sistema di bacino.
 - 3.4. Indicazioni di carattere generale ed economico:
 - 3.4.1. danni nella situazione con e senza intervento;
 - 3.4.2. risultati attesi e benefici realizzabili;
 - 3.4.3. programmi temporali e piani di lavoro dell'intervento proposto;
 - 3.4.4. aspetti istituzionali e organizzativi alla realizzazione dell'intervento proposto;
 - 3.4.5. costi di realizzazione dell'intervento proposto;
 - 3.4.6. piano finanziario.
 - 3.5. Standard del progetto:
 - 3.5.1. soggetto responsabile;
 - 3.5.2. soggetto che curerà la gestione dell'opera prevista;
 - 3.5.3. data d'inizio;
 - 3.5.4. durata prevista;
 - 3.5.5. eventuali adempimenti amministrativi connessi e i loro termini;
 - 3.5.6. eventuali interrelazioni con altre attività;
 - 3.5.7. risorse strumentali necessarie;
 - 3.5.8. quantificazione dei fabbisogni.
4. Quadro di sintesi delle priorità degli interventi.

Parte V - Fabbisogni finanziari

1. Quadri di sintesi dei fabbisogni finanziari
2. Piano finanziario.

(1) Pubblicato nella G.U. 4 aprile 1990, n. 79.0
(2) Si omette la tabella.